IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1517

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PUJIA

Presentata il 3 aprile 1984

Copertura dei contributi pensionistici in favore di talune categorie di maestri

Onorevoli Colleghi! — Il servizio scolastico fuori ruolo prestato e qualificato nei vari tipi di scuola (popolare, sussidiata, supplenza statale di almeno 180 giorni e doposcuola) viene considerato di durata annuale solo ai fini giuridici ed economici della carriera, e non anche ai fini pensionistici, per cui un maestro che ha prestato – ad esempio – cinque anni di servizio nella scuola popolare vede valutato, allo stato, detto servizio soltanto per due anni e un mese, quando invece nell'arco della sua vita sono passati cinque anni solari pieni.

Finora sono stati concessi numerosi abbuoni con l'aggiunta di anni di servizio inesistenti e, addirittura ai professori delle scuole superiori è stato anche concesso il riscatto, ai fini pensionistici, degli anni del corso di laurea ovviamente non impegnati in attività di docenza.

Premesso e considerato quanto sopra, si ritiene che, per evidenti motivi di giustizia distributiva, non possa non essere concessa, agli insegnanti elementari che hanno prestato servizio nei tipi di scuola di cui sopra si è detto, la possibilità di riscattare i mesi non coperti da contributi pensionistici, con onere in parte ricadente sullo Stato e in parte sugli interessati con riferimento allo stipendio in godimento nell'anno da riscattare.

La presente relazione accompagna, quindi, la seguente proposta di legge comprensiva di due articoli recanti norme per la copertura dei contributi pensionistici per l'intero anno solare in favore dei maestri che hanno prestato servizio nei vari tipi di scuola sopra precisati.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Viene riconosciuto, ai fini pensionistici, il servizio scolastico fuori ruolo prestato dai maestri elementari, nei vari tipi di scuola, popolare, sussidiata, supplenza statale di almeno 180 giorni e doposcuola, nella misura di 12 mesi l'anno e non per la durata dell'effettivo servizio.

ART. 2.

L'onere della spesa è a totale carico degli insegnanti interessati, in base allo stipendio in godimento nei singoli anni che chiederanno di riscattare. La richiesta di riscatto dev'essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.